

SISSA

Scuola
Internazionale
Superiore di
Studi Avanzati

Oggetto: Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016

IL DIRETTORE

Vista la Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche;

Visto il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modifiche;

Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e successive modifiche;

Vista la Legge 06.11.2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (c.d. Codice dei contratti), e successive modifiche, in particolare l'art. 113;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione d.d. 28.03.2023 che approva il "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016";

Ritenuto di dover provvedere;

DECRETA

Art. 1 - di emanare il "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016" della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste.

Area risorse umane
Ufficio gestione e sviluppo
risorse umane

Via Bonomea, 265
34136 Trieste - Italy
T +39 0403787111
E ufficiorisorseumane@sissa.it



SISSA

Scuola
Internazionale
Superiore di
Studi Avanzati

Art. 2 - di dare adeguata pubblicità del presente decreto mediante pubblicazione sul sito web della SISSA.

Art. 4 - di incaricare l'Ufficio gestione e sviluppo risorse umane dell'esecuzione del presente decreto.

IL DIRETTORE
f.to prof. Andrea Romanino

\mcs\al

**Area risorse umane
Ufficio gestione e sviluppo
risorse umane**

Via Bonomea, 265
34136 Trieste – Italy
T +39 0403787111
E ufficiorisorseumane@sissa.it

REGOLAMENTO RECANTE “DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016”

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell’art. 113 del Decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016, di seguito denominato Codice, è applicabile a tutti i contratti regolati dal medesimo Codice e disciplina la costituzione del fondo ivi previsto nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L’attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente Regolamento.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Saranno oggetto di incentivazione le funzioni tecniche individuate nei lavori/servizi/forniture di importo pari o superiore a Euro 40.000, calcolato ai sensi dell’art. 35 del Codice.
2. Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici nonché per servizi e forniture, nel caso in cui il RUP, in ragione della specificità e complessità della fornitura o del servizio, proponga la nomina di un Direttore dell’Esecuzione. In questo caso la regolarità dell’esecuzione deve essere attestata mediante apposito atto ufficiale (certificato di collaudo, regolare esecuzione, verifica di conformità).
3. Ai sensi dell’articolo 113, commi 2, 3 e 4, del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., le risorse destinate al Fondo sono modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara e la percentuale effettiva di incentivo da liquidare a favore del PTA interno (in relazione alla quota massima annualmente liquidabile indicata dal medesimo decreto legislativo), per le funzioni/attività effettivamente svolte, è stabilita in relazione ai tempi ed ai costi previsti dal quadro economico.
4. Sono esclusi ai fini della costituzione del Fondo:
 - i servizi di progettazione interna.
 - i lavori in amministrazione diretta.
 - i lavori, servizi e forniture finanziati da progetti la cui rendicontazione non consente l’esposizione di tali costi, né preveda overheads.



5. Per gli affidamenti in adesione alle convenzioni di CONSIP o di altri soggetti aggregatori, per le procedure di somma urgenza e per gli affidamenti che pur consentiti dalla legge senza una previa formale procedura comparativa tra operatori economici, danno comunque conto nella motivazione della delibera a contrarre di una sostanziale comparazione concorrenziale tra diverse offerte, la percentuale di costituzione del fondo di cui all'art. 7 è ridotta da un minimo del 20% e sino al 60% in relazione alla complessità della procedura; ferma restando la riduzione, rimane incentivabile l'attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara qualora l'affidamento avvenga tramite procedure ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs.50/2016 nei confronti di un singolo operatore, purché svolte tramite mercato elettronico e precedute da avviso pubblicato sul sito di ateneo o tramite Gazzetta Ufficiale Italiana e/o dell'Unione Europea.
6. Nel caso di accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del Codice i relativi incentivi vanno individuati per ogni singolo ordinativo affidato per mezzo dell'accordo quadro in questione. L'incentivo sarà riconosciuto ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 3.
7. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. qq del Codice), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg del Codice).

Articolo 3

(Soggetti interessati)

1. Il presente regolamento si applica al personale TA in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrando nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. In particolare, sono soggetti interessati al presente regolamento:
 - a) il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 4 del presente regolamento, connesse alla realizzazione dei lavori e all'acquisizione di servizi e forniture, ivi inclusi gli affidamenti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - b) il PTA, di volta in volta individuato nell'atto formale, che svolge attività di supporto ai soggetti di cui alla lettera a) adottando ove possibile il principio di rotazione.
3. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale o equiparati non danno titolo a corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

Articolo 4

(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'art. 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:
 - a) Programmazione
 - b) Gara/Affidamento
 - c) Esecuzione
 - d) RUP
 - e) Attività contabili ed amministrative correlate
 - f) Verifica di conformità

Articolo 5

(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono individuati dal Segretario Generale su proposta del RUP (per le fasi in cui è stato individuato).
2. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati e sarà pubblicato nel sito istituzionale della Scuola nella sezione dedicata nel momento immediatamente successivo alla protocollazione dello stesso.

Articolo 6

(Compatibilità e limiti d'impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione di servizi o forniture possono essere coinvolti, anche contemporaneamente, in più procedure di affidamento.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.

Articolo 7

(Costituzione del fondo)

1. È costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 4 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nel computo del quadro economico dei singoli lavori/servizi/forniture sarà individuato l'importo,

denominato "Incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D. Lgs. 50/2016", da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.

2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.
3. Ai sensi dell'art. 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
 - a) per un ammontare pari all'80% all'incentivazione del personale di cui all'art. 3 da ripartire secondo i criteri di cui al successivo art. 8;
 - b) per il restante 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, alla costituzione di uno specifico fondo a disposizione della Direzione per esigenze di investimento della Scuola nell'ambito delle seguenti tipologie di spesa finanziabili:
 - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. 24 giugno 1997 n. 196.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
5. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).
6. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) – LAVORI PUBBLICI

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
Da euro 40.000 e fino alla soglia comunitaria	2%
Oltre la soglia comunitaria	1,8%

TABELLA B) – SERVIZI E FORNITURE

Classi di importo dei Servizi e Forniture	Percentuale da applicare
Da euro 40.000 alla soglia comunitaria dei lavori	2%
Oltre la soglia comunitaria	1,8%

7. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
8. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.

Articolo 8

(Criteri di ripartizione del fondo)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione di servizi e forniture sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - tipologia di incarichi svolti dal personale coinvolto in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dal successivo comma 4. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.
3. Qualora il RUP o altro dipendente assuma più ruoli fra quelli riportati di cui al successivo comma 4, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti, per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso si assume nell'ambito del contratto.
4. La quota di fondo destinata al PTA è distribuita, sulla base della seguente tabella:

	Attività (art.2)	Quota %	Subattività
1	Programmazione	10-20	Analisi dei fabbisogni e relativi atti
2	Gara/Affidamento	15-30	Redazione degli atti di gara (bando, capitolato, contratto,...)
			Gestione delle procedure e degli adempimenti amministrativi
			Supporto alla Commissione
			Attività di acquisto con procedura semplificata (ES.Consip)
3	Esecuzione	10-20	Direzione di esecuzione del contratto
			Obblighi in materia di sicurezza (CSE, CSP,...)
4	RUP	10-30	RUP
5	Attività contabili ed amministrative correlate	10-30	Collaborazione e supporto amministrativo-contabile alle figure RUP, DEC e figure individuate sopra

6	Verifica di conformità	0-10	Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali
	TOTALE	100	

1. Il coefficiente di ripartizione, tra il valore minimo e massimo definiti, viene attribuito in relazione alle responsabilità connesse, alle specifiche prestazioni da svolgere nelle varie fasi, alla complessità della procedura di gara, al livello di impegno e responsabilità in sede di esecuzione e collaudo.
2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte da dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive dell'accertamento di cui all'art. 9, ovvero destinate al personale di qualifica dirigenziale o equiparato, incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo.

Articolo 9 (Erogazione delle somme)

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Segretario Generale previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice.
3. L'importo da corrispondere ai dipendenti, a valere sulla quota del fondo, è ridotto in caso di incrementi ingiustificati dei tempi previsti per l'espletamento delle attività imputabili ai soggetti incaricati o aumenti dei costi previsti nel quadro economico o danni per la Scuola. La contestazione per il ritardo è comunicata al personale interessato ai fini dell'attivazione del contraddittorio, anche ai fini di un eventuale recupero dei tempi previsti.
4. In caso di ritardo conclamato, il compenso spettante è ridotto mediante l'applicazione di una penale per ogni settimana di ritardo, pari alla percentuale netta del due per cento dell'importo spettante.
5. Nel caso di ritardo tale da determinare l'applicazione di una penale superiore al dieci per cento dell'importo spettante o in mancanza di concreta attività del soggetto incaricato, il Segretario Generale può procedere alla revoca dell'incarico. In caso di revoca dell'incarico, il dipendente non ha diritto a percepire il compenso incentivante.
6. Qualora la realizzazione dell'opera o lavoro, la prestazione del servizio, o la fornitura si arresti per ragioni non dipendenti dal personale incaricato, purché in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e certificate dal RUP.

7. Non incidono ai fini della eventuale riduzione dell'incentivo i maggiori tempi connessi a sospensioni e proroghe conseguenti ai casi elencati agli art. 106, 107 e 108 comma 4 del Codice, nonché nei casi non imputabili ai dipendenti.
8. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, insorga la necessità di apportare varianti per le ragioni indicate all'art. 106 comma 1 del Codice, non è corrisposta la quota di incentivo riguardante la verifica preventiva dei progetti.

Articolo 10

(Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)

1. Il Segretario Generale, per la quantificazione ed erogazione ai soggetti di cui all'articolo 3 comma 2, lettere a) e b), stabilisce – su proposta del responsabile unico del procedimento – le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi e forniture.
2. Ai fini di cui al comma 1, il responsabile unico del procedimento propone al Segretario Generale l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:
 - per la fase di programmazione e gara/affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto;
 - per la fase di esecuzione: alla redazione dei SAL e/o del Conto Finale;
 - per le restanti fasi: alla redazione del collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione o verifica di conformità;
 - in caso di accordo quadro: con cadenza semestrale in funzione delle somme accantonate relative ad ogni singolo ordinativo effettuato.
3. È onere del singolo dipendente comunicare all'ufficio gestione e sviluppo risorse umane, entro il mese successivo a quello di liquidazione a proprio favore, eventuali incentivi a lui corrisposti da altre amministrazioni, in modo da poter consentire, entro il termine di pagamento degli incentivi liquidati dalla Scuola, la determinazione in ordine all'eventuale superamento dell'importo di cui all'art. 6 comma 2 del presente regolamento.

Articolo 11

(Trasparenza)

1. I dati relativi ai contratti e l'importo dell'incentivo liquidato e pagato con la denominazione dei destinatari e l'indicazione della ripartizione adottata, vengono pubblicati, a carico dell'ufficio gestione e sviluppo risorse umane sul sito istituzionale della Scuola, nella sezione dedicata.

Articolo 12

(Applicazione e rinvio)

1. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera d'invito è stato pubblicato o trasmessa dopo l'entrata in vigore del Codice, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le leggi e i regolamenti nazionali nonché il CCNL del Comparto Istruzione Ricerca.

Articolo 13

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.